

CONVENZIONE

PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA A:

“Studio antropologico, isotopico e antropologico-molecolare dei reperti osteoarcheologici del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai”.

TRA

Il “Parco Archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai” (di seguito “Parco”) dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, CF e P.IVA. 01998780892, rappresentato dal Direttore Dott. Antonio Mamo, domiciliato per la carica presso la sede del Parco, Viale Teocrito 66, 96100 Siracusa

E

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Palermo (di seguito “STeBiCeF”), con sede in Palermo, campus universitario, Viale delle Scienze, Edificio 16, cap 90128, C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036.

D’ora innanzi denominate singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”

PREMESSO

- Che, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. “..le regioni.. anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi a oggetto il patrimonio culturale”;
- Che tra gli obiettivi istituzionali del Parco Archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro e Akrai è la ricerca scientifica nonché la divulgazione della conoscenza, la promozione e valorizzazione dei beni archeologici di competenza;
- che interesse del Parco e di STeBiCeF è quello di avviare un percorso di collaborazione, finalizzato ad un più ampio studio e divulgazione dei risultati scientifici, dei beni osteoarcheologici presenti sul territorio provinciale di competenza del Parco, nonché ad una migliore e diversificata offerta di strumenti comunicativi e la promozione di iniziative culturali rivolte alla fruizione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio antropologico;

VISTI

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e, in particolare, gli artt. 111, 112 e 118;
- Le linee guida per la tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio osteoarcheologico umano regionale emanate dal Dipartimento regionale per i BB.CC. e IS (prot. 7489 del 15.02.2022)
- il D.A. n. 40/gab del 07.06.2019 con il quale il Soprintendente pro tempore della Soprintendenza dei BB.CC. e AA. di Siracusa è nominato Commissario Straordinario del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai con i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’art. 23 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. fino alla costituzione dello stesso;

- la delibera n. 22 del 10.08.2022 con cui il Commissario straordinario del Parco ha approvato la proposta di sottoscrizione della presente Convenzione:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse sopra riportate formano parte integrante della presente convenzione operativa. La convenzione è finalizzata alla collaborazione per attività di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio osteoarcheologico derivante da scavi nelle aree archeologiche afferenti al Parco o in deposito presso i musei dal Parco gestiti, attraverso attività quali: ricognizione inventariale, pulizia, restauro, siglatura e catalogazione dei resti osteologici; analisi morfologiche, morfometriche, isotopiche e molecolari dei resti stessi; indagini bioinformatiche e discussione antropologica e paleoecologica dei risultati scientifici; pubblicazione; attività divulgativa ed espositiva.

Art. 2 - Obiettivi generali

Approfondimento dello studio antropologico dei resti umani di derivazione archeologica al fine di definire le storie individuali, e le patologie, anche in relazione al contesto archeologico, la genetica e le dinamiche delle popolazioni antiche.

Divulgazione dei risultati della ricerca, garantendo anche la valorizzazione del patrimonio culturale e oggetto di studio.

Organizzazione e promozione dell'interdisciplinarietà nell'ambito dei beni culturali ai fini di una più efficace azione di promozione e valorizzazione delle aree archeologiche di competenza del Parco.

Art. 3 - Attuazione

Ai fini della realizzazione degli obiettivi sopra espressi, i soggetti partecipanti si impegnano a compiere quanto necessario o utile per la realizzazione del programma stesso. In particolare:

la Direzione scientifica è affidata per lo STeBiCeF al Prof. Luca Sineo (P.O. Bio/08-Antropologia), che coordinerà le attività di progettazione e programmazione ed attività laboratoriali in co-direzione scientifica con il responsabile del Parco, individuato nel dirigente responsabile pro-tempore della U.O. 2 " Gestione dei siti dipendenti, progettazione, valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, manutenzioni e restauri", o suo delegato, individuato tra i Funzionari direttivi con la qualifica di archeologo in servizio presso il Parco.

Il Dipartimento STeBiCeF si impegna a mettere a disposizione della ricerca personale qualificato ed apparecchiature per l'elaborazione dei dati, compatibilmente alle esigenze comuni. In ogni caso, la disponibilità di personale dovrà essere compatibile con le esigenze proprie delle attività istituzionali dell'Ateneo e rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza ai sensi del DLgs 81 del 9 aprile 2008 ss.mm. e ii. con particolare attenzione all'art. 89 comma a) e allegato X.

Si intende che l'impegno preveda anche la possibilità di attribuire e sviluppare tesi di laurea magistrale e dottorato, previo accordo con il Parco.

Il Parco potrà mettere a disposizione il materiale documentale e, per periodi e con modalità ritenute opportune, il proprio personale per attività di tutoraggio e funzioni ausiliarie per lo svolgimento delle attività programmate all'interno dei propri uffici, secondo i propri scopi istituzionali. Detta collaborazione troverà applicazione anche con atti successivi alla stipula del presente accordo.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 5 - Modalità

Alla realizzazione del progetto i sottoscrittenti parteciperanno secondo le seguenti modalità:

1) STeBiCeF concorrerà:

a - mettendo a disposizione le professionalità dell'università e le competenze specifiche per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo modalità che saranno oggetto di successivo accordo;

b - partecipando, mediante i propri docenti, ad iniziative quali seminari, incontri di studio ed eventi, da svolgersi presso l'Università degli Studi di Palermo e presso la sede Parco o altra sede concordata fra le parti, finalizzate ad una maggiore visibilità delle attività di entrambi gli Istituti;

2) Il Parco concorrerà:

a - mettendo a disposizione reperti del proprio patrimonio archeologico, dallo stesso gestiti e ad assicurare l'accesso ai materiali documentali;

b - assicurando il necessario sostegno alle iniziative adottate, mettendo a disposizione le proprie risorse umane per attività di supporto e consulenza, anche tramite l'individuazione di un referente dell'Amministrazione;

c - mettendo a disposizione, compatibilmente con le esigenze d'Ufficio, locali idonei allo svolgimento delle attività teorico-pratiche.

Art. 6 - Norme sulla sicurezza

Durante lo svolgimento di quanto previsto dalla convenzione i partecipanti nello svolgere le attività previste sono tenuti a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (T.U. 81/08 s.m.i.)

Art. 7 - Riservatezza, Proprietà intellettuale, Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività della presente Convenzione, a non rilasciare interviste o dichiarazioni e non interferire con la normale attività del Parco.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.

Dopo ogni fase della ricerca dovrà essere consegnata tutta la documentazione grafica e fotografica acquisita ai fini del presente progetto di ricerca e la relativa relazione preliminare e/o finale. I contraenti concorderanno tempi e modalità di pubblicazione anche on line su web nel rispetto di questo accordo che prevede una collaborazione per tutte le fasi d'indagine.

Art. 8 – Rapporti economici

La presente Convenzione non prevede oneri a carico delle Parti, fatto salvo quanto stabilito nel comma seguente.

Per il personale di STeBiCeF, le spese di ricerca e le spese di mobilità (in caso di trasferta alla sede del Parco) sono a totale carico dello stesso Dipartimento e, in particolare, graveranno sui fondi del Progetto PRIN 2017 - cod. identificativo PRJ-0115, di cui è il Prof. Luca Sineo è Responsabile Scientifico. . Il Parco resta sollevato da qualsiasi onere finanziario inerente l'attività di ricerca e studio di cui alla presente convenzione.

Art. 9 Copertura assicurativa

STeBiCeF garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, secondo la normativa interna prevista in materia.

Il Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana e, per esso, il Parco garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle attività di controllo e per quelle attività che coinvolgono il personale afferente.

Art. 10 - Responsabilità

I rapporti che il Parco, soggetto ospitante, intrattiene con chi svolge le ricerche non costituiscono rapporto di lavoro. Il personale di STeBiCeF è tenuto ad un comportamento consono alle attività e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a beni e procedure di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento delle attività; è inoltre tenuto ad utilizzare i mezzi di protezione eventualmente necessari e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sicurezza da parte del personale del Parco.

Art. 11 - Recesso

Ciascuna delle parti potrà, a insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno un mese.

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con PEC. In tal caso sono fatte salve le spese sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Infine, le Parti concordano che tra le cause di risoluzione della Convenzione debba contemplarsi il caso in cui dovesse diventare o risultare impossibile l'attuazione di quanto convenuto ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per 2 (due) anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR") e sue ss.mm. e ii., nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Art. 13 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 14 – Registrazione e imposta di bollo

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale lo stesso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 15 - Foro Competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti indicano quale Foro competente il Foro di Siracusa.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice Amministrazione Digitale – D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Parco di Siracusa: parcoarcheologico.siracusa@legalmail.it
- STeBiCeF dipartimento.stebicef@cert.unipa.it

PER Parco Archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai
Il Dirigente del Servizio S.39
(Dott. Antonio Mamo)

PER il Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche
Il Direttore
(Prof. Vincenzo Arizza)